

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Terza Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona di:

Dott. Giuseppe Silvestre	Presidente
Dott.ssa Antonella Zampolli	Consigliere Relatore
Dott. Giuseppe De Rosa	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 04-08-2006

da:

(OMISSIS)

col proc. dom. in Venezia-Mestre avv. F. Z.

e col patrocinio dell'avv. L. D. M. del Foro di Belluno

per mandato a margine dell'atto di citazione in appello

appellante

contro:

(OMISSIS)

col proc. dom. in Venezia avv. M. F.

e col patrocinio dell'avv. D. M. del Foro di Bologna

per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori in appello

appellata

Oggetto: riforma della sentenza (OMISSIS) del Tribunale di Belluno - Sezione Distaccata di Pieve di Cadore

In punto: opposizione a D. Ing..

Causa trattata all'udienza del 27-02-2012.

CONCLUSIONI:

I procuratori dell'appellante hanno così concluso:

Nel merito:

in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Belluno, Sezione Distaccata di Pieve di Cadore, (OMISSIS) depositata il (OMISSIS), voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:

in via principale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto non applicabile agli interessi moratori la previsione normativa di cui all'art. 1815, co. 2°, c.c., per cui «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»;

sempre in via principale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha condannato l'opponente al pagamento - in aggiunta della somma capitale - di un'ulteriore somma a titolo di interessi, sia alla luce dell'ultrapetizione e dell'errore di diritto in cui è incorso il giudice di primo grado nel riconoscere gli interessi dalla data della costituzione in mora, sia per la ragione assorbente della volontà legislativa di escludere qualunque compenso a titolo d'interessi al mutuante usurario, quand'anche dalla data della domanda giudiziale.

In ogni caso riformare il capo relativo alla compensazione delle spese di primo grado, disponendo che il relativo carico gravi in tutto o in parte su parte opposta.

Con condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

I procuratori dell'appellata hanno così concluso:

Nel merito: respingersi le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n° (OMISSIS) non notificata, il Tribunale di Belluno - Sezione Distaccata di Pieve di Cadore, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) - intesa ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), notificatogli il (OMISSIS), per il pagamento di Lit 26.468.459 (Lit 16.108.000 per sorte capitale e Lit 10.360.459 per interessi di mora), declaratoria di inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie contenute nel contratto di finanziamento risalente al 20-07-1996, applicazione degli interessi di soglia imposti alla banca per i finanziamenti personali e

accertamento della minore entità del proprio debito, detratti gli acconti versati per complessive Lit 8.216.650 - accoglieva parzialmente le domande proposte dall'opponente, compensava interamente le spese e competenze di lite, poneva a carico della Banca spese e onorari del nominato Consulente Tecnico Ufficio.

Contro la sentenza - pronunciata nel contraddittorio tra le parti, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito di un'istruttoria comprensiva di acquisizione documentale e testimoniale nonché dell'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile - ha proposto tempestivamente appello (OMISSIS) per le ragioni che saranno partitamente esaminate nella parte motiva di questa sentenza, e la banca appellata - (OMISSIS) - si è costituita per chiedere la reiezione dell'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.

Respinta con ordinanza collegiale del 15-01-2007 l'istanza di sospensiva, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, dalla scadenza dei termini di legge, sulle epigrafate conclusioni delle parti, dimesse all'udienza collegiale del giorno 27-02-2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per una compiuta conoscenza dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione riassuntiva, contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.

Con la sentenza impugnata il primo Giudice, qualificato il contratto come finanziamento concesso a privato e quindi applicato - nel ricorrente rapporto tra consumatore e professionista - l'art 1469 bis C.C., ha ritenuto comprovata la natura vessatoria delle clausole (nn.3h, 3i) che definivano nel 36% annuo (3% x 12 mensilità) la misura degli interessi di mora, ha negato la ricorrenza dei presupposti (decadenza dal beneficio del termine, risoluzione per inadempimento del finanziato) applicativi della clausola penale (ivi, n. di 3j) che imponeva il pagamento di una ulteriore percentuale del 10% sulle rate a scadere, ha accolto la domanda della Banca di condanna dell'opponente al pagamento del dovuto per capitale (Lit 19.299.900) e interessi al tasso legale, detratto il comprovato pagamento di un solo versamento di Lit 5 milioni, non imputabile ex art. 1194 C.C. anche agli interessi di mora e alla penale (data l'inefficacia/inapplicabilità delle relative clausole), ha così definito il debito residuo in complessivi Lit 14.299.900/€ 7385,30, ha applicato gli interessi al tasso legale escludendo l'esonero di cui al II co. dell'art. 1815 C.C., limitato al caso di previsione di interessi compensativi al tasso usurario, ha negato il risarcimento del non comprovato maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria e compensato le spese e competenze di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza, ponendo ad esclusivo carico della Banca le spese e gli onorari del nominato CTU.

Deduce l'appellante (OMISSIS) a sostegno dell'impugnazione, che il Tribunale avrebbe erroneamente:

1) ritenuto che non operasse per interessi di mora l'esclusione disposta dal II co. dell'art. 1815 C.C. - fissata a presidio sanzionatorio della normativa di tutela di cui alla Legge 07-03-1996, n. 108 - e quindi erroneamente aggiunto alla sorte capitale gli interessi legali, che invece non spettavano a qualsivoglia titolo nella ricorrente pattuizione di interessi a tasso usurario, atteso il disposto legislativo (cfr.: Legge n. 24/2001, di interpretazione autentica della Legge n. 108/1996, e D.L. 394/2000, laddove si qualificano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui si sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, a prescindere dal momento del loro pagamento) e la stessa circolare ABI del 5-01-2001,

2) riconosciuto il credito per interessi legali, *ultra petita*, d un alla data della messa in mora, laddove la stessa creditrice opposta, con la precisazione delle conclusioni, aveva chiesto gli interessi solamente dalla data della domanda,

3) compensato integralmente le spese e competenze di lite, malgrado il credito azionato fosse molto maggiore rispetto alla condanna e tanto più alla luce dell'ulteriore riduzione da apportare con l'esclusione degli interessi legali, in accoglimento dell'appello.

-1) Il primo motivo di appello è fondato e va accolto, con la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata.

L'art. 1815, co. II, C.C. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della Legge 07-03-1996 n. 108 e dalla Legge 28-02-2001, n. 24 - di conversione del D.L. 29-12-2000 n. 394 – esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, IV co., della stessa Legge n.108/1996 (tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativa alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà).

Diversamente da quanto dedotto nella motivazione della sentenza impugnata, la sanzione così stabilita dell'abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall'applicazione degli interessi fossero già esauriti alla data dell'entrata in vigore della Legge n. 108/96 (cfr.: Cass. Civ., n. 5324/2003). Con l'entrata in vigore del D.L. 29-12-2000, n. 394, di interpretazione autentica della Legge n. 108/96 - convertito nella Legge 28-02-2001, n. 24, a sua volta intervenuta a fugare i dubbi di incostituzionalità della novella (sent. Corte Cost. 25-02-2002, n. 29) - si dispose che "... ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. II, C.C., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", di guisa che "... la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione..." (Cass. Civ., nn. 13477/2010, 11632/2010).

Il parametro-limite fissato dal menzionato art. 2 della L. 108/96 va quindi applicato alla convenzione di finanziamento in questione, risalente al 20-07-1996 - a prescindere dalla data della sua rilevazione nella prima Gazzetta Ufficiale utile a tal fine, che integra retroattivamente il rinvio della norma - ed evidenzia la natura usuraria degli interessi di mora allora pattuiti.

Pur escludendo l'utilizzazione della perizia penale come fonte di convincimento - nel ricorrente caso di allegazione di alcuni brani della stessa con la comparsa conclusionale, a contraddittorio "esaurito" - è infatti documentato e verificato dal CTU (cfr. pagg. 7/10 della relazione 23-09-2005 in atti, Fasc. d'ufficio I grado) il superamento della soglia fissata per il finanziamento personale, fino quasi a raddoppiare il debito restitutorio, in evidente violazione dei limiti stabiliti dalla legge (tasso effettivo globale/TEG come rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro in relazione ad una classificazione di operazioni per categorie omogenee, moltiplicato per due terzi).

In accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui condanna l'odierno appellante anche al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi dalla costituzione in mora (08-01-1999), con la limitazione della condanna al pagamento della sola sorte capitale di € 7.385,30.

-2) La seconda doglianza, relativa alla risalenza cronologica del termine iniziale per la maturazione degli interessi, resta ovviamente assorbita dall'accoglimento del primo motivo di gravame.

-3) Il primo Giudice aveva ragionevolmente considerato, quale giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese e competenze di lite, l'*impasse* determinatosi nei rapporti tra le parti - sfociato a forza nella necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria - per effetto, da un lato, della esorbitante pretesa della banca finanziatrice e, dall'altro lato, del minimo e iniziale pagamento di una sola rata, da parte del debitore/mutuato.

Con questa decisione finale - tenuto conto dell'aumentato grado di soccombenza della società appellata, rispetto al pur riconosciuto suo credito restitutorio - si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare per la metà le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e per porre a carico della S.p.A. appellata la residua metà (corrispondente all'aumento del credito effettivo, rapportato ai pretesi ma negati interessi di mora), sì come liquidata in dispositivo. La Corte,

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa civile di appello iscritta al n° (OMISSIS) R.G. e promossa da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie l'interposto appello e per l'effetto - in parziale riforma della impugnata sentenza n° 39/06 in data 06/20-03-2006 del Tribunale di Belluno - Sezione Distaccata di Pieve di Cadore, che per il resto conferma - condanna (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) la somma di € 7.385,30,

2) compensa per la metà fra le parti le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e pone a carico della (OMISSIS) sì come in giudizio rappresentata - la residua metà che liquida, per tale quota, in complessivi € 1.890,00 per il giudizio di primo grado - di cui € 650,00 per diritti, € 1.100,00 per gli onorari e il resto per spese borsuali - e in complessivi € 2.070,00 per questo grado di appello - di cui € 700,00 per diritti, € 1.250,00 per gli onorari e il resto per spese borsuali - oltre alle spese generali e agli oneri di legge.

Così deciso in Venezia, il giorno 21-05-2012.